

## **SINTESI**

### ***Causa Carta c. Italia – Prima Sezione – sentenza 20 aprile 2006 (ricorso n. 4548/02)***

(in materia di diritto al contraddittorio nel processo penale: dichiara non sussistente la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, in quanto le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento da testimone non ascoltato nel dibattimento stesso non erano state determinanti ai fini della condanna)

**Fatto.** Ricorso presentato per violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, lett. d) CEDU (*diritto ad un equo processo e diritto ad interrogare i testimoni a carico*) sulla base della doglianza che la condanna riportata dal ricorrente fosse fondata su dichiarazioni di un testimone che il ricorrente stesso non aveva avuto la possibilità di interrogare o fare interrogare nel corso del procedimento.

**Decisione.** La Corte ha preliminarmente affermato il principio secondo il quale gli elementi di prova devono, in linea di principio, essere prodotti davanti all'imputato in pubblica udienza, in vista del contraddittorio. Eccezioni a tale principio sono accettabili solo a condizione che siano salvaguardati i diritti della difesa, accordando all'imputato un'occasione adeguata e sufficiente per contestare una testimonianza a carico o interrogarne l'autore anche successivamente alla deposizione; ciò anche in considerazione del fatto che può essere necessario per le autorità giudiziarie ricorrere a deposizioni risalenti a fase predibattimentale. Tuttavia, i diritti della difesa risultano limitati in modo incompatibile con l'art. 6 CEDU quando una condanna si fonda unicamente o in modo determinante su deposizioni fatte da soggetto che l'imputato non ha potuto interrogare o far interrogare in fase istruttoria o dibattimentale. Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che – se sulla base degli artt. 500 e 513 c.p.p., nel testo vigente all'epoca dei fatti, l'autorità giudiziaria nazionale aveva potuto utilizzare dichiarazioni pronunciate prima del dibattimento da parte di un coimputato che successivamente si era avvalso della facoltà di non rispondere – tuttavia tali dichiarazioni non avevano costituito né il solo elemento di prova sul quale il giudice di merito aveva fondato la condanna del ricorrente, né un elemento determinante. Infatti, le dichiarazioni in questione avevano costituito solo elementi utilizzati per corroborare prove a carico prodotte nel corso del pubblico dibattimento nel rispetto del contraddittorio.

Pertanto la Corte ha ritenuto non violato l'art. 6, par. 1 e 3, lett. d), CEDU.

